

# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E  
PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO COORDINAMENTO  
ISPETTORATI AGRARI  
**SERVIZIO FITOSANITARIO  
REGIONALE**

Genova,

9/10/05

Prot. n. 157181/1916  
Allegati

**Oggetto:** Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali."

Alle Associazioni Spedizionieri dei  
porti di Genova, La Spezia, Savona

Alle Associazioni degli Importatori  
ed Esportatori

Alle Ditte autorizzate all'esecuzione  
dei trattamenti di fumigazione

Loro sedi

A tutti gli interessati

E p.c.

Alla Direzione Compartimentale  
delle Dogane

Alla Direzione della Circoscrizione  
Doganale di Genova

Alla Direzione della Circoscrizione  
Doganale di Savona

Alla Direzione della Circoscrizione  
Doganale di La Spezia

Sul supplemento ordinario alla G.U. n. 248 del 24 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali."

La normativa introduce fra l'altro sostanziali cambiamenti relativamente alle procedure di importazione, esportazione e controllo alla circolazione dei vegetali, dei prodotti vegetali e di altri articoli regolamentati dalla direttiva in oggetto.

Di seguito vengono illustrati i principali cambiamenti che riguardano i controlli e le certificazioni fitosanitarie per le importazioni e le esportazioni.

Con l'art. 39 e, in particolare con i commi 2 e 3, sono introdotti i seguenti obblighi per le spedizioni assoggettate a controllo fitosanitario all'importazione:

*“2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni*

*costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:*

*a) a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della «tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)»;*

*b) b) dichiarazione «La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria», o qualsiasi altra dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata;*

*c) c) numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria;*

*d) d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori.*

*3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni con congruo anticipo.”*

Con l'art. 55 viene introdotta la “tariffa fitosanitaria”, sia per i prodotti vegetali importati, sia per quelli in esportazione come specificato nell'allegato XX al D.lgs. 214/2005.

Per le importazioni le tariffe, si applicano solo ai prodotti elencati nell'allegato V, parte B della Direttiva 2000/29/CE.

Per le esportazioni le tariffe si applicano a tutti i prodotti per i quali viene richiesto un certificato fitosanitario di esportazione o di riesportazione, qualunque sia il prodotto, compresi gli imballaggi in legno.

L'importo della tariffa è fissato a 31,50 € per la maggior parte dei prodotti quando la quantità della merce equivale al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container.

Per quantità superiori o per la presenza di prodotti diversi quali piante, sementi, bulbi, rizomi, tuberi destinati alla piantagione (escluse le patate), fiori recisi, rami con foglie, foglie di piante, ecc. l'importo della tariffa può essere più elevato, in funzione delle differenti tipologie e quantità.

Ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa, da effettuarsi come specificato nell'all. XX al D.lgs. 214/2005, sulla richiesta di rilascio del certificato fitosanitario di esportazione o di riesportazione, a seconda dei casi, deve essere riportato con esattezza il numero dei pezzi, il peso in Kg o i m<sup>3</sup>.

Per ogni singolo certificato fitosanitario di esportazione o riesportazione l'importo massimo è stabilito in 140,00 €.

In merito alle procedure specifiche, saranno prossimamente fornite disposizioni applicative sulle modalità di pagamento della tariffa fitosanitaria.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Marcello Storace)